

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1351

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FOTI

Attribuzione delle controversie in materia di contributi di bonifica alla magistratura ordinaria in base alla competenza per valore

*Presentata il 17 luglio 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — I contributi di bonifica sono considerati dalla Cassazione come tributi.

La cognizione delle controversie inerenti la loro debenza o meno è quindi devoluta ai tribunali, per quanto disposto dall'articolo 9, secondo comma, del codice di procedura civile. Ciò comporta peraltro una denegata giustizia perché i contribuenti, per far affermare il loro buon diritto a non pagare, dovrebbero — anche solo per iniziare le cause — sbor-

sare somme superiori all'entità dei contributi pretesi dai consorzi. La competenza esclusiva dei tribunali in materia di imposte e tasse costituisce un residuo storico dello Stato post-unitario, allorché solo i giudici di tribunale godevano della guarentigia dell'inamovibilità. Ma nell'ordinamento giudiziario odierno non ha più ragion d'essere e — quanto ai contributi di bonifica — la ragione storica si assomma ad una ragione di equità e giustizia.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. La cognizione delle cause in materia di contributi corrisposti ai consorzi di bonifica è devoluta ai giudici ordinari secondo la competenza per valore.

2. Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge che siano sottoposti al tribunale, ove il tribunale stesso non sia competente in ragione del valore, il tribunale dispone la trasmissione degli atti al giudice di pace.

